

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1766

EMENDAMENTI

da articolo 1
ad articolo 25

VOLUME 1

28 marzo 2020

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ARTICOLO 1

Apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 è inserito il seguente:

“1 bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A.

b) Dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo 1 bis:

“art. 1 bis. Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.”.

11

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 1

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A.

2. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali."

1. 2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "1050 milioni di euro".

Conseguentemente:

-all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dell'importo", aggiungere, le seguenti: ", rimodulato in modo proporzionale,"

-all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " rimodulati in modo proporzionale."

-all'articolo 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "di 1.410 milioni di euro" con le seguenti: "di 2.210 milioni di euro"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.200"

1.3

MARTELLI

All'art. 1

al comma 2

sostituire le parole *"di 250 milioni di euro"* con le parole *"a copertura delle esigenze straordinarie legate all'incremento del valore orario delle prestazioni lavorative"*.

1. 6

IL GOVERNO 1.1000

AS 1766 Disegno di legge di conversione del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

- a) all'articolo 1, comma 3 le parole: "di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5";
- b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis (ex art. 1 del DL 14). Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo, per non meno di novanta giorni durante lo stato d'emergenza e comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter. (ex art. 2 del dl 14) Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1),



2/10

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-quater (ex art. 3 del DL 14) Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2-quinquies (ex art.4 del DL 14) Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.



3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-sexies (ex art. 5 del DL 14) Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2-septies (ex art. 6 del DL 14). Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata dello stato emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

c) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

Art. 4-bis (ex 8 DL 14). Unità speciali di continuità assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle



specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 4-ter (ex 9 DL 14) Assistenza a persone e alunni con disabilità

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 4 sostituire le parole "dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9" con le parole "dall'articolo 5-bis, comma 3"
- 2) al comma 5, dopo le parole: "ai medici" inserire le seguenti: ", compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19".

e) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

Art. 5-bis (ex Art. 34 del DL n. 9) Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine



dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 5-ter (ex art. 10 DL 14). Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quater (ex Art. 11 DL 14). Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.



2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 5-quinquies (ex Art. 12 DL 14). Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5-sexties (ex art. 13 DL 14) Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

f) All'articolo 10, comma 1, le parole: "Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14", sono soppresse e le parole "all'articolo 1 del predetto decreto-legge", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2-bis";



- g) All'articolo 12, comma 1, le parole "articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2-bis e 2-ter";
- h) All'articolo 13, comma 1, le parole "articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2-bis e 2-ter";
- i) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 (Sorveglianza sanitaria) (ex art.7 DL 14 coordinato con art. 14 del DL 18, che viene assorbito dal presente)

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 non si applica:

- a) agli operatori sanitari;
- b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

- j) All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole "dall'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9" con le parole "dall'articolo 5-bis".
- k) All'articolo 16, comma 1 sostituire le parole "dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9" con le parole "dall'articolo 5-bis, comma 3".
- l) dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

Art. 17-bis (ex Art. 14 DL 14). Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,



e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19), anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate, nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17-ter (ex art. 16 del DL 14) Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 17-quater (ex art. 12 del DL 9) Proroga validità tessera sanitaria

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di



S/10 AM

duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

m) l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente comma

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

n) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.bis. Il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

1.ter. Gli articoli 12, 23 e 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 12, 23 e 34 di cui al decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.



A. S. n. 1766

Art. 1

IL RELATORE

Nella Tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, sostituire le parole: «articolo 1, c. 2» con le seguenti: «articolo 1, c. 3».

1. 5

EMENDAMENTO

ART. 1

PIRRO, FLORIDIA CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
Giuseppe PISANI, SANTANGELO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1 giugno 2020 i fondi contrattuali di cui al comma 1 sono altresì incrementati con i maggiori proventi derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 126 del presente decreto. Ai proventi di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.»

Conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) nell'articolo 39-octies:

1) al comma 5, alla lettera a), le parole «euro 30», sono sostituite dalle seguenti: «euro 40», alla lettera b) le parole «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 39», e alla lettera c) le parole «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97,22 per cento»;

b) nell'allegato 1, la voce «tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente: «Tabacchi lavorati: a) sigari 24 per cento; b) sigaretti 25 per cento; c) sigarette 60 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; e) altri tabacchi da fumo 57 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento»."

6-ter. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il comma 3-sexies dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sino data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto dal comma 3-septies del medesimo articolo 4.»

1.6

AS 1766

Emendamento

Art. 1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. Al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico ed il miglioramento della gestione dello stress e dello stress traumatico della popolazione, le regioni sostengono, attraverso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, iniziative destinate al supporto psicologico della popolazione, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializzato. In relazione alle restrizioni ed alle condizioni di isolamento, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione relative al contrasto alla diffusione del virus, le iniziative di cui al presente comma devono intendersi come servizi gestiti tramite l’uso di strumenti di comunicazione digitale. Le Regioni, nel caso in cui siano state già intraprese le iniziative di cui al presente comma, nonché nel caso in cui siano a conoscenza di iniziative simili sul territorio di natura privata, si impegnano a favorirne l’adeguata pubblicità tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di consulenza.

3-ter. È istituito un servizio telefonico nazionale di emergenza psicologica durante il periodo di emergenza, fino a 30 giorni successivi al suo termine. La Presidenza del consiglio dei ministri con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all’affidamento della gestione del presente servizio. Per le finalità di cui al presente comma è destinato euro 1 milione a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.”

1.7

EMENDAMENTO
ART. 1
STABILE₂

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis Per i dirigenti medici e sanitari impegnati a contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell'attività prestata in regime di straordinario, della indennità di guardia e reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore. Allo stesso personale, e nel medesimo arco temporale, viene corrisposta una indennità di rischio biologico pari a euro 2000/mese. Gli oneri economici, quantificabili in 500 milioni sono a carico dei bilanci aziendali.

~~RAZIONALE
PREMIALITA' PER IL PERSONALE SANITARIO~~

1.8

Emendamento

Art 1

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, PELLEGRINI MARCO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

Art. 1-bis

(Misure urgenti per l'accesso al personale medico e sanitario al Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 luglio 2020, vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e nell'ambito dell'emergenza, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono utilizzare personale sanitario infermieristico pediatrico nei reparti di terapia dedicati all'emergenza COVID-19 delle strutture sanitarie maggiormente in difficoltà, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

3. A decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, è fatto obbligo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano di adempiere all'obbligazione assicurativa di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, relativamente al personale esercente la professione sanitaria nonché ai medici specializzandi assunti per prestare attività clinico assistenziale necessari alla prevenzione e limitazione della diffusione del COVID-19.

4. Al comma 11-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale

1. 8. 1

per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

L. 0. 1

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 1

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis

(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118).

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;

b) si adoperano affinché il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;

d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere. "

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»



1. 0. 2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 1

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'incremento andrà indirizzato prioritariamente alle seguenti tipologie di specializzazioni ritenute strategiche per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Medicina d'emergenza-urgenza, Malattie Infettive e Tropicali, Malattie dell'apparato respiratorio, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina di comunità e delle cure primarie, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radiodiagnostica.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, 100 milioni di euro nell'anno 2021, 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

 1.0.3

A.S. 1766
Emendamento
Art. 1

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI, MANCA,
PARRINI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

- a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
- b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
- c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2."

 1.0.4

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata «indennità da coronavirus», pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti



1.0.5

1/2

delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

~~1.0.5~~

1.0.5

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Adeguamento quota capitaria area convenzionata di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1 In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo atto di indirizzo approvato dal Governo su proposta della Conferenza delle Regioni e riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016-2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale.



1.0.6

1/2

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso non siano in possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti ai sensi decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano a distanza la valutazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto nel quale il medico si avvale delle fasi di osservazione, dei segni riscontrati e dei sintomi riferiti dal paziente per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie, in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. I dispositivi di protezione individuale sono forniti, dalle Aziende Sanitarie, ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome, anche ai medici convenzionati con dotazioni standard per i compiti ordinari da ACN e dotazioni straordinarie se riferiti ai compiti determinati su specifici azioni assistenziali che esponano il medico al contatto diretto con soggetti contagiati o a forte sospetto di contagio-COVID-19.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.0.6

2/2

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis
(Adeguamento quota capitaria area convenzionata
di cui all'ACN Medicina Generale e Pediatria Libera scelta)

1. In considerazione del blocco delle trattative in essere per la definizione contrattuale dell'ACN 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e secondo quanto previsto dal comma 2, si riconosce l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta secondo i contenuti economici previsti dall'ultimo Atto di indirizzo per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
2. Entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, si impegnano le parti contrattuali a chiudere definitivamente l'ACN 2016- 2018 secondo le procedure ordinarie e con la rivalutazione dei compiti di cui al comma 3 rinegoziati coerentemente con la parte normativa di cui al suddetto Atto di indirizzo, in assenza di tale firma contrattuale cessano gli effetti di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 viene erogato per la partecipazione dei Medici di Medicina Generale particolarmente riferita alla loro reperibilità a distanza (telefonica, SMS, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata anche attraverso l'uso del personale di studio, in modo da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale;
4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborando sempre solo a distanza, in caso di non possesso di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

1.0.7

5. Le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, ove necessari distribuiti al paziente, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto, dove il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
6. Ai benefici previsti dal presente articolo si provvede a valere delle risorse già stanziata a legislazione vigente ed iscritte nei bilanci regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.0.7

A.S. 1766

MARTELLI

All'art. 2

al comma 1,

sostituire le parole "*determinato con durata non superiore a tre anni*" con "*indeterminato*".

Conseguentemente

al comma 2

dopo le parole "*è autorizzata la spesa*" inserire "*iniziale a copertura delle reali esigenze*".

2.1

AS 1766
Emendamento

Articolo 2

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole “utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.” inserire le seguenti: “Il personale non dirigenziale può, altresì, essere reclutato tra medici e sanitari con documentata formazione ed esperienza nelle attività di controllo e di profilassi internazionale, operanti in convenzione con il SSN, da almeno 12 mesi, nella Croce Rossa Italiana e all’interno degli Uffici Territoriali della Sanità Marittima e Aerea di Frontiera.”

2.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per la gestione dell'epidemia presso le strutture residenziali)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'epidemia da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, garantendo la sicurezza, il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei riguardi delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la tempestiva fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 è tenuto ad uniformarsi.

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con

2.0.1

12

massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile nell'ambito dell'emergenza da COVID-19.

2.0.1

2/2

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 3

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla Regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche.

Conseguentemente:

- all'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) in caso di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b-bis) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata»;

- all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: *«nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».*

3.1

Emendamento

Art. 3

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede la piena attuazione nel territorio regionale e provinciale delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse; pertanto, al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

3.2

CIRLANI, CALANDRINI

Articolo 3

Dopo il comma 3 inserire il seguente

3 bis) “Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale).”

3.3

EMENDAMENTO

Art. 3

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

- a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi i pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂;
- b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;
- c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV₂.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratore e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV₂, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali

apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID-19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da 6-bis a 6-sexies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.4

AS 1766
Emendamento
Art. 3

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere:

“6-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi telefonici di prenotazione degli accessi alle prestazioni sanitarie i contratti di affidamento stipulati dalle regioni e province autonome e/o da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale in scadenza entro il 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 settembre successivo.

6-ter. In ragione dell'eventuale riduzione dei volumi di attività per cause oggettive non imputabili ai soggetti affidatari dei servizi di cui al comma 7 agli stessi, fino al 31 maggio 2020, non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti.”

3.5

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 3

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le Regioni e le province autonome garantiscono attraverso il servizio pubblico o convenzionato con soggetti privati o del terzo settore la consegna a domicilio dei farmaci ai soggetti ultra settantacinquenni. Per i soggetti che abbiano patologie croniche o condizioni di immuno depressione conclamate il servizio può comunque essere attivato attraverso i medici di medicina generale.

3.6

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 3

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<< 6-bis. Gli ordini regionali degli psicologi provvedono attraverso i propri iscritti a fornire il necessario sostegno emotivo agli operatori sanitari e ai familiari dei pazienti deceduti per Covid-19, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>

3.7



Emendamento

Art. 3

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"7. Il Ministero della Salute, al fine di assicurare l'aderenza terapeutica e la somministrazione di terapie ritenute necessarie per i pazienti affetti da patologia rara che ne facciano richiesta, può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di tali prestazioni. La richiesta di "home therapy" deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. Ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

3. 8

A.S. 1766
Emendamento
Art. 3

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui all'allegato A.
3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.
4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".»
5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio."

3.0.1

Calandrini

ARTICOLO 3

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 3 BIS.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 18/09/2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.

3.0.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 4

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti da SARS COV2 o a pazienti che siano posti in quarantena perché ritenuti sospetti da affezione SARS COV2, individuando strutture e trasporti in sicurezza per i pazienti e sanitari.

1-ter. Al fine di garantire i posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, valutano prioritariamente soluzioni che consentano di utilizzare strutture ed edifici sanitari già esistenti e inutilizzati e che abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie.

1-quater. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nonché per tutelare le famiglie del personale sanitario, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell'emergenza di soggiornarvi, su base volontaria e alla fine del proprio turno di lavoro, senza tornare al proprio domicilio. Per la medesima finalità gli immobili di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto, sono altresì destinati all'alloggio dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente negli ospedali e nei presidi dedicati al triage del COVID-19 .»

4. 1

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Province autonome nell'ambito delle loro competenze, anche in deroga alla normativa vigente, possono utilizzare le strutture ospedaliere convenzionate o in disuso per agevolare l'accesso alle cure dei pazienti psichiatrici gravi durante tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica del Covid 19.

4.2

Emendamento

Art. 5

FANTETTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ed a quelle produttrici dei test sierologici per l’analisi anticorpale”.

5.1

A.S. 1766
Emendamento
Art. 5

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale è sottoposto a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale."

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia".

5.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 5

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite».

5.3

AS 1766
Emendamento

Articolo 5

CONZATTI, NENCINI

*Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «**agli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali** nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».*

5.4

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 5

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 5, dopo le parole agli operatori sanitari e sociosanitari”, aggiungere le seguenti: “nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario”;

5. 5

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 5

Al comma 5, dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.6

EMENDAMENTO

Art. 5

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma, 5 dopo le parole: “in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari”, aggiungere le seguenti: “nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)”;

5.7

EMENDAMENTO

Art. 5

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, PISANI Giuseppe, PELLEGRINI MARCO, CORBETTA, MORONESE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, NOCERINO, BOTTO, ABATE, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, LABATE, ORTIS, FEDE, GAUDIANO, MORRA, LANNUTTI, VANIN, PAVANELLI, EVANGELISTA, PIARULLI, LUPO, GUIDOLIN, DONNO, BOTTICI, ACCOTO, PRESUTTO, LOMUTI, CROATTI, ANGRISANI, MOLLAME, SANTANGELO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. “Al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, è autorizzata l’analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso i dispositivi medici per l’analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata dal Coronavirus. I dispositivi medici di cui al periodo precedente, sono individuati dall’Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dotazione dei dispositivi di cui ai commi precedenti è attivata in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 122. Al fine di assicurare la tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, può essere autorizzata l’analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus anche ai laboratori di ricerca universitari e ai laboratori di diagnostica privati autorizzati che siano in possesso dei requisiti individuati dall’Istituto Superiore di Sanità.

5-ter. Al fine di garantire la più tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19 la rilevazione della presenza del Coronavirus è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell’assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato.

5-quater I dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale sono garantiti alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale anche tenendo conto del fabbisogno dettato dalle necessità correnti delle medesime aziende sanitarie e ospedaliere presenti sul tutto territorio nazionale, avendo cura che sia garantita una adeguata formazione sul corretto utilizzo degli stessi. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono, altresì, il *retraining* del personale sanitario e dei medici in formazione specialistica e specifica di medicina generale da impiegare nell’assistenza dei pazienti COVID-19 anche all’interno di strutture collettive di assistenza.

5-quinquies. In caso di grave carenza numerica dei presidi di protezione individuale, alle aziende sanitarie e ospedaliere, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili pubblicate, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni sulle forme di sanificazione delle mascherine protettive di tipo FFP2 e FFP3 idonee per il personale sanitario, nonché delle mascherine ad uso comune, al fine di consentire un necessario riuso delle stesse.

5-sexies. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale *marcati Ce*, si applica l’imposta sul valore

aggiunto con aliquota agevolata al 5%. Restano salve le disposizioni già adottate per la produzione delle mascherine di cui all'art. 15 del presente decreto.
5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5-sexies, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

5.8

EMENDAMENTO

Art. 5

FERRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Alla tabella A, parte II allegata al DPR 633/72, dopo il numero 41 quater, aggiungere il seguente:

41 quinquies respiratori (o ventilatori) polmonari

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Motivazione: i respiratori sono fondamentali ora ma anche in futuro per questo dovrebbe avere l'Iva ridotta al 4% e non come attualmente al 22%

5.9

Emendamento

Art. 5

BINETTI, DE POLI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

"6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 400 milioni annui, di cui 200 milioni per contributi a fondo perduto e 200 milioni per finanziamenti agevolati, si provvede ai sensi del comma 7. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta". "

5. 10

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAJO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 5

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 5-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli apparecchi di respirazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1-quinquies), è aggiunto il seguente:

«1-sexies) apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate

5.0.1

1/2

dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.

5.0.1

2/2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 5-bis

(Fondo a sostegno delle Rsa e centri diurni)

1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle Rsa-Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici Istituti socio-sanitari e dei centri diurni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al presente articolo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

5.0.2

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale.)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:
"19-bis. le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale."
2. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutato in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.0.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 6

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole "*di presidi sanitari e medico chirurgici,*" aggiungere le parole "*i locali e le apparecchiature delle strutture sanitarie private, accreditate e non,*".

Conseguentemente, all'art. 3, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole "*presenti nelle suddette strutture*" aggiungere le parole "*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1.*".

Motivazioni

Art. 6 – Si tratta di prevedere esplicitamente la requisizione delle strutture sanitarie private, in aggiunta e non in alternativa, alle più blande previsioni dell'articolo 3.

6.1

EMENDAMENTO

ART.6

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1 bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre altresì, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di stabili inutilizzati, strutture alberghiere e villaggi turistici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per collocare le persone di etnia rom, sinti e caminanti attualmente occupanti insediamenti informali e, comunque, tutte le persone senza fissa dimora che non possono rispettare e assicurare le misure igienico-sanitarie necessarie al contenimento del virus.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie stabilite al fine del contenimento della propagazione del virus, ospitando tutti coloro i quali in strutture adatte ed evitando assembramenti di persone in campi fatiscenti, privi di acqua corrente.

6.2

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.»

6.3

S 1766

Emendamento

Articolo 6

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Oltre alla requisizione in uso o in proprietà di cui al precedente comma, anche al fine di stabilire un'equiparazione dei posti letto in rapporto alla popolazione tra Nord e Sud, è previsto l'utilizzo di tutti gli ospedali del Sud Italia, censiti e abbandonati. Il Dipartimento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni ove sono ubicate le strutture sanitarie abbandonate, ne dispone l'immediato ripristino al fine del loro utilizzo.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'approvazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

6.4

A. S. n. 1766

Art. 6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero fino al termine» con le seguenti: «ovvero oltre il termine».

6.5

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 6

Dopo il comma 2 inserire il seguente "2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato".

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.900 milioni"

6.6

A.S. 1766

Emendamento

Art. 6

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

c) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata.

6.7

S 1766

Emendamento

Articolo 6

DE BONIS

Al comma 7, dopo le parole: "strutture alberghiere,", inserire le seguenti: "cliniche private,"

6.8

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Articolo 6

GARRUTI, ORTIS

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Per la requisizione prevista dal precedente periodo non è prevista alcuna somma di denaro a titolo di indennità da parte dello Stato.»

6.9

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 7

ORTIS, MININNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario, a domanda, per titoli, di personale sanitario per l'ingresso nelle Forze Armate in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con una ferma volontaria, senza possibilità di proscioglimento, della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano;
- c) n. 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare;
- d) n. 50 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina militare.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «euro 13.750.000», con le seguenti: «euro 18.795.000» e le parole: «euro 5.662.000» con le seguenti: «euro 7.050.000».

7. 1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 7

DONNO, ORTIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole "con il grado di tenente" con le seguenti: "di cui 80 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Esercito italiano; 30 ufficiali medici, con il grado di sottotenente di vascello, arruolati nella Marina Militare e 10 ufficiali medici, con il grado di tenente, arruolati nell'Aeronautica Militare";

b) alla lettera b) sostituire le parole "con il grado di maresciallo" con le seguenti: "di cui 120 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Esercito italiano; 60 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nella Marina Militare e 20 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo, arruolati nell'Aeronautica Militare".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7 2

Rauti

Art. 7

Dopo l'articolo 7, inserire l'Articolo 7bis:

1. L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell'art.7 del D.P.R.231/90, a decorrere dal 16 marzo 2020, è denominata indennità professionale specifica. La stessa è corrisposta al medesimo personale, giornalmente e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale per covid19, qualora più favorevole, nella stessa misura forfettaria di euro 200,00, che non concorre alla formazione del reddito, resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della Difesa.
2. L'indennità professionale per esposizione al rischio biologico è attribuita alle Professioni Sanitarie, Operatori-socio sanitari, alle stesse condizioni previste dal comma 1.
3. Al personale Medico, delle Professioni sanitarie e Operatori socio – sanitari, impiegati per l'emergenza nazionale covid19, si applicano le sole disposizioni inerenti il trattamento di missione in territorio nazionale e estero, con il rimborso forfettario di missione previsto dalle norme vigenti.
4. Alle Professioni sanitarie Militari si estende l'applicazione del comma 1., art.210, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, con le stesse modalità previste per i medici militari.
5. Agli oneri si provvede a valere con le somme stanziare per l'emergenza del Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile.

7.0.1

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

- 1. Durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per epidemia da Covid-19, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni in tema di autotrasporto di merci in conto terzi:**
 - a) **articolo 11, comma 6-bis, primo periodo, e comma 6-quinquies del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;**
 - b) **articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, e relative disposizioni attuative.»**

7.0.2

EMENDAMENTO
ART. 8
STABILE,

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

“8-bis.

(Modifiche al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14)

1. All'articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 lettera a) primo capoverso, dopo le parole “nonché di medici” aggiungere le parole “e di altri laureati sanitari”;
 - b) al comma 1, lettera a), eliminare il capoverso dalle parole “Le Università” alle parole “formativi previsti”;
 - c) al comma 1, lettera b), dopo le parole “ivi previsto” aggiungere le seguenti parole “ed in deroga alla lettera a) del comma 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
 - d) al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo capoverso con il seguente “Le assunzioni di cui alla presente lettera possono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e di quelle non facenti parte della stessa. La relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione”;
 - e) al comma 3 dopo le parole “in medicina e chirurgia” aggiungere le parole “e sanitari”, ed eliminare dopo le parole “della professione” la parola “medica”;
 - f) al comma 6 dopo la parola “medico” aggiungere la parola “sanitario”.

- 2) All'articolo 2, del decreto legge 9 marzo 2020, apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sostituire le parole “al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica” con le seguenti: “al personale in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza sanitaria e veterinaria”;

 - b) al comma 2 sostituire il capoverso “Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili”, con i seguenti: “Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente capoverso, ed all'art.1, comma 1, lettera b, , fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della

pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.s.m.i., valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.

RAZIONALE: A fronte dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID – 19 e per garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province colpite dal coronavirus (art. 3, c. 1 decreto legge 23/02/2020, n. 6) è necessario procedere, in tempi brevi e con procedure semplificate, ad assunzioni privilegiando rapporti di lavoro strutturati o attingendo da graduatorie di concorso esistenti o con avviso pubblico. In virtù della emergenza vanno accelerate le procedure di selezione anche per i medici specializzandi ai quali si applicano le condizioni di cui al comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza limitazioni alle strutture della rete formativa non previste dalla normativa vigente e non compatibili con lo stato di emergenza generale.

S. O. 1

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 9

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 704.000 euro» con le seguenti: «nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente sostituire il comma 3 del medesimo articolo 9 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

S. 1

A.S. 1766

Art. 10
EMENDAMENTO

LOREFICE, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO,
MAUTONE, PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo l'articolo Inserire il seguente:

"Art. 10-bis
(Misure di sostegno alla natalità nelle aree isolate del Paese)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e tenuto conto della necessità di proteggere la salute di genitori e neonati limitandone gli spostamenti, i punti nascita presenti nelle Isole minori e nei Comuni montani, mantengono la loro operatività fino al 90° giorno successivo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Per lo stesso periodo di tempo di cui al periodo precedente, i punti nascita nelle Isole minori e nei Comuni montani che hanno cessato la propria attività nei 6 mesi precedenti la pubblicazione della presente legge di conversione, riprendono le proprie attività."
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

10.0.1

Emendamento

Art. 11

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, anche al fine di prevenire il ricorso alla terapia intensiva, sono potenziate le attività di coordinamento scientifico dell'ISS nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 400 milioni annui, si provvede ai sensi del comma 2-bis."

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta".

11.1

A.S. 1766
Emendamento
Art.12.

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"Art.12-bis
(Misure per la salute mentale individuale e collettiva)

1. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale per affrontare la tenuta della salute mentale individuale e collettiva per l'eccezionale situazione derivante dall'epidemia da SARS-COV-2 e per garantire alle professioni sanitarie, agli adolescenti, ai minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi minori, alle donne, alle coppie ed alle famiglie, le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del DPCM del 13 giugno 2006."

12.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

~~All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:~~

-alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: "e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione".

-dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge"

13.1

EMENDAMENTO

MALLEGNI

Art. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa.

13. 2



EMENDAMENTO

Articolo 13

LOMUTI, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO,
MAUTONE, PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 13-bis

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in deroga ai limiti di reddito previsti dal d.p.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di procedimenti giudiziari proposti nei loro confronti per fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
2. Per i soli procedimenti giudiziari e stragiudiziali relativi ai fatti di cui al comma 1, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
4. Sono sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 3 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

13.0.1

AS 1766

Emendamento

Art. 14

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Ai dipendenti delle imprese di cui al comma 1 sono effettuati, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i tamponi per le analisi della positività al Covid 19 qualora siano stati a contatto stretto con persone cui sia stata accertata la positività al Covid-19. Per i medesimi dipendenti è assicurata, per tutta la durata dell'orario di lavoro, la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, secondo le medesime modalità previste per il personale sanitario.

2-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, coloro che lavorano nel SSN, impegnati nell'emergenza COVID-19, sono esentati, per tutta la durata dell'emergenza, dall'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, nonché dai controlli delle forze dell'ordine, previo rilascio di un permesso personalizzato da esporre sul proprio auto veicolo o da tenere con sé. Il Ministero della Salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce con decreto, i criteri attuativi della presente disposizione."

14.1

mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.>>

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 14

AIMI

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis (Modifiche all'art. 650 del codice penale)

1. All'art. 650 del codice penale:

a) le parole «fino a tre mesi» sono sostituite da «fino a sei mesi»;

b) le parole «fino a duecentosei euro» sono sostituite da «fino a duemila euro.».

14.2

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 15

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione."

15.1

Emendamento

Art. 15

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

" 4-bis. Ai soggetti senza fissa dimora ogni giorno vengono distribuiti gratuitamente, attraverso la Caritas cittadina, Kit contenenti mascherine e gel disinfettanti; a coloro che ne fanno richiesta viene garantito almeno un pasto adeguato, nelle mense predisposte, nel rispetto delle indicazioni segnalate dall'ISS: distanza fisica, norme igieniche, ecc... Le docce predisposte per loro restano aperte a loro disposizione, con un controllo regolare delle norme igieniche.

4-ter. Alle persone con età superiore a 75 anni, che presentano visibili forme di patologia respiratoria, è offerta la possibilità di fare il Tampone a scopo preventivo."

15. 2

GIAMMANCO, PAPANHEU, SCHIFANI

ART 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

“Articolo 15-bis

(Risorse finanziarie per l'acquisto di dispositivi medici)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità per destinare al versamento sul conto corrente bancario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il 30 % del valore in euro dei premi per i quali non sono risultati vincitori prima della sospensione disposta con la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 marzo 2020, associati ai giochi Superenalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, nonché dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto.”

15.0.1

EMENDAMENTO
ART. 15
STABILE,

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

“15-bis.

(Modifiche al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14)

L'articolo 7 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Sorveglianza sanitaria)

1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; altrimenti continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.”

~~SORVEGLIANZA SANITARIA~~

15.0.2

AS 1766

Emendamento

Art. 16

DELL'OLIO, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO,
MAUTONE, PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e para-farmacie.

2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia "fai da te" e hobbistica o ferramenta.

2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme : "ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI - NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS", declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovvero sia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque.»

16.1

A.S. 1766
Emendamento
Articolo 16

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
“2-bis Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee.”
- b) Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

“Art. 16-bis (*Responsabilità esercenti professioni sanitarie*)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente, all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera b) vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-sexies del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del comma precedente.

16.291

1/2

Art. 16-ter (Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

“A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.”

16.2

EMENDAMENTO
ART. 16
STABILE,

All'articolo 16, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008 n. 81 s.s.m.i., ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie in materia”.

RAZIONALE

~~MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ~~

16.3

AS 1766

Emendamento

Art. 16

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. “Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l’adozione delle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”

MOTIVAZIONE.

Le persone che vivono negli insediamenti informali urbani e rurali, caratterizzati da promiscuità e scarso o nullo accesso all’acqua e ai servizi igienici, si trovano nell’oggettiva impossibilità di mettere in atto le necessarie misure di prevenzione dell’epidemia, a partire dal lavaggio delle mani. Inoltre, è evidente come un contagio all’interno di tali insediamenti avrebbe gravi conseguenze sul piano del contenimento, data la facilità di trasmissione in condizioni di promiscuità.

Per prevenire tali rischi e tutelare efficacemente la salute pubblica, le persone che attualmente vivono negli insediamenti informali dovrebbero essere trasferite rapidamente in strutture adeguate, ove possano essere adottate tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

Nelle more di tali trasferimenti, è urgente garantire immediatamente almeno un adeguato accesso all’acqua all’interno degli insediamenti, in modo che le persone possano quanto meno lavarsi le mani frequentemente.

16.4

EMENDAMENTO

Art. 16

GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“2-bis. È disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

16.5

ZAFFINI, CIRIANI, CALANDRINI.

Articolo 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente

Articolo 16-bis

(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

«1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e screening epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da Covid19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di test rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della Salute.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

16.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 16

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti a tutela della salute degli operatori ecologici)

1. Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.».

16.0.2

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 16

Conzatti

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“16-bis (*Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari*)

L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

“1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.”

16.0.3

AS 1766

Articolo 16

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16 bis

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 18/09/2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.

16.0.4

17.1

AS 1766

Emendamento

Art. 17

COLLINA

Modificare il comma 1 come segue: "1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e sue eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 ed al Ministero della Salute, Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, la possibilità di accedere a tutti i dati delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19".

Modificare il comma 2 come segue: "2. I protocolli di studio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile".

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. I protocolli di studio delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della Salute con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute", che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile".

Modificare il comma 3 come segue: "3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di cui al comma 2 e delle indagini cliniche di cui al comma 2-bis per pazienti con COVID-19, esprime, anche sulla base delle valutazioni della CTS dell'AIFA e della Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della Salute, il parere nazionale sull'intera documentazione delle sperimentazioni e indagini cliniche, inclusivo dell'approvazione dei modelli di consenso informato e di informativa ed assenso al trattamento dei dati personali. Il parere nazionale è pubblicato rispettivamente dall'AIFA o dal Ministero della Salute mediante i loro siti istituzionali e trasmesso a tutti i centri partecipanti: i Comitati etici di questi ultimi si limitano a prenderne formalmente atto, in quanto sostitutivo a tutti gli effetti dei loro pareri."

Modificare il comma 4 come segue: "4. Il Comitato etico di cui al comma 3 può acquisire anche direttamente dai promotori tutti i protocolli delle sperimentazioni cliniche e indagini cliniche di cui ai commi 2 e 2-bis per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali loro emendamenti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: "5-bis. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed al fine di semplificare e razionalizzare i tempi della valutazione e svolgimento degli studi clinici non interventistici, i protocolli degli stessi ed i pareri dei Comitati etici che li approvano sono trasmessi all'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale e la trasmissione al Comitato etico di cui al comma 3.

5-ter. Anche nel periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 restano regolati dal decreto

del Ministro della Salute 7 settembre 2017, recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", gli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (c.d. usi compassionevoli). I pareri dei Comitati etici che approvano i singoli usi nominali, trasmessi digitalmente all'AIFA ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, sono trasmessi a cura dell'AIFA al Comitato etico di cui al comma 3. L'AIFA ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.

5-quater. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è affidata all'AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi clinici non interventistici e degli usi compassionevoli di cui ai commi 5-bis e 5-ter presso i promotori ed i centri sperimentali."

Relazione

La proposta emendativa mira a razionalizzare le procedure e le competenze nell'ambito dell'attività di ricerca volta a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, garantendo in particolare:

- a) un adeguamento, anche in funzione della collaborazione con le Autorità degli altri Paesi membri dell'Unione Europea ed in vista dell'entrata in applicazione dei Regolamenti 536/2014 per la sperimentazione clinica dei medicinali e 745/2017 per le indagini cliniche sui dispositivi medici, alle terminologie previste da detti Regolamenti;
- b) un corretto accentramento al livello delle funzioni centrali, in una corretta ottica di sussidiarietà, delle procedure per le sperimentazioni cliniche "maggiori" e per le indagini cliniche su dispositivi medici, individuandosi competenti livelli presso AIFA e Ministero della Salute, nonché un unico Comitato etico nazionale (Spallanzani) per la valutazione dei relativi protocolli;
- c) una gestione efficace e semplificata per gli studi clinici non interventistici (in particolare osservazionali) e degli usi compassionevoli, mantenendo per gli stessi la normativa attualmente vigente e prevedendo che i Comitati etici trasmettano i loro pareri di approvazione alle predette autorità, e che le stesse li trasmettano al Comitato Etico unico nazionale (Spallanzani) in modo tale che si possa disporre di un'informativa completa sulle attività di ricerca focalizzate sull'attuale emergenza .

Testo a fronte

| AS 1766 – Art. 17 DL | AS 1766 – Art. 17 emend. Ddl conversione |
|--|--|
| 1.Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2. | 1.Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e sue eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 ed al Ministero della Salute, Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, la possibilità di accedere a tutti i dati delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19 . |

| | |
|--|---|
| <p>2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.</p> | <p>2. [...] I protocolli di studio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.</p> |
| | <p>2-bis. I protocolli di studio delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della Salute con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute", che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.</p> |
| <p>3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.</p> | <p>3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 [...], il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di cui al comma 2 e [...] delle indagini cliniche di cui al comma 2-bis per pazienti con COVID-19, esprime, [...] anche sulla base delle valutazioni della CTS dell'AIFA e della Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della Salute, il parere nazionale sull'intera documentazione delle sperimentazioni e indagini cliniche, incluso dell'approvazione dei modelli di consenso informato e di informativa ed assenso al trattamento dei dati personali. Il parere nazionale è pubblicato rispettivamente dall'AIFA o dal Ministero della Salute mediante i loro siti istituzionali e trasmesso a tutti i centri partecipanti: i Comitati etici di questi ultimi si limitano a prenderne formalmente atto, in quanto sostitutivo a tutti gli effetti dei loro pareri.</p> |
| <p>4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.</p> | <p>4. Il Comitato etico di cui al comma 3 può acquisire anche direttamente dai promotori tutti i protocolli [...] delle sperimentazioni cliniche e indagini cliniche di cui ai commi 2 e 2-bis per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali loro emendamenti [...].</p> |
| <p>5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell'AIFA, quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per le modalità di adesione agli studi.</p> | <p><i>Identico</i></p> |
| | <p>5-bis. Limitatamente al periodo dello stato di</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>emergenza di cui al comma 1 ed al fine di semplificare e razionalizzare i tempi della valutazione e svolgimento degli studi clinici non interventistici su medicinali, i protocolli degli stessi ed i pareri dei Comitati etici che li approvano sono trasmessi all'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale e la trasmissione al Comitato etico di cui al comma 3.</p> <p>5-ter. Anche nel periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 restano regolati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", gli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (c.d. usi compassionevoli). I pareri dei Comitati etici che approvano i singoli usi nominali, trasmessi digitalmente all'AIFA ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, sono trasmessi a cura dell'AIFA al Comitato etico di cui al comma 3. L'AIFA ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.</p> <p>5-quater. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è affidata all'AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi clinici non interventistici su medicinali e degli usi compassionevoli, di cui ai commi 5-bis e 5-ter, presso i centri sperimentali.</p> |
| <p>6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.</p> | <p><i>Identico</i></p> |

17.1

EMENDAMENTO
ART. 17
RIZZOTTI,

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: “e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli”;
- b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli usi compassionevoli. Ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano relativamente al territorio di riferimento, attiva un unico Comitato etico per l'espressione del parere sulla valutazione degli usi compassionevoli e la trasmissione dello stesso al Comitato Etico di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA, mentre quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.”.

Razionale

La proposta emendativa mira a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, garantendo gli usi compassionevoli, in tutti i territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del parere sulla valutazione degli stessi effettuata da un unico Comitato Etico a tale scopo individuato tra quelli presenti sul territorio a legislazione vigente. Il Comitato Etico Unico di ciascun territorio regionale e provinciale di Trento e Bolzano è altresì tenuto a comunicare gli esiti delle valutazioni al Comitato unico nazionale (Spallanzani).

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dall'articolo 17 dell'AS 1766 con riguardo alle procedure semplificate per l'acquisizione dati, nonché per le modalità di adesione agli studi, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici.

17.2

AS 1766

Emendamento

Art. 17

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE,
PISANI Giuseppe, SANTANGELO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per semplificare e razionalizzare i tempi, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Alle stesse regioni vengono garantite:

- a) le sperimentazioni cliniche sulla base di un unico Comitato etico regionale, appositamente individuato dalle Regioni di cui al presente comma, tra quelli esistenti sul territorio regionale. Sono altresì garantite le valutazioni delle sperimentazioni e la relativa trasmissione al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale;
- b) gli usi compassionevoli e gli studi osservazionali sono autorizzati dai Comitati etici territoriali, che continuano a svolgere i compiti loro demandati dalle norme vigenti trasmettendo i relativi pareri sugli stessi usi compassionevoli all'unico Comitato etico regionale di cui alla lettera a) del presente comma che, a sua volta, trasmette i pareri al Comitato Etico unico nazionale di cui al comma 3, il quale comunica il parere alla CTS dell'AIFA che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.”.

17.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 17

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

17. Q. 1

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l'emergenza COVID-19")

1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell'epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell'ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mm. e ii., per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali, dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l'emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell'emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali standard di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dell'attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall'emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.

2. Quanto previsto al comma 1 rileva:

a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi di in cui dovesse essere accertata:

- la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;
- la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;

b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all'art. 1218 c.c. e di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di antigiuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:

- condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;

- condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;

c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di antigiuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:

a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;

b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.

17. 0. 1

2/2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 17

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"17-bis

(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico).

1. L'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è sostituito con il seguente: «Art. 23
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente
2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Presidenti delle regioni competenti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma."

17.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 17

Dopo l'articolo inserire il seguente

“17-bis

(Prestazioni di integrazione salariale in favore delle imprese turistico-ricettive)

L'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con cause “Covid 19” è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000 , n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.950 milioni"

17.0.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.17

NUGNES, Fattori

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

“ ART. 17 – bis

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1.L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

2.All'articolo 48, primo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, dopo il primo comma aggiungere il seguente: “1- bis. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali o comunque ai fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a fare in modo che l'accesso alla fornitura idrica non sia più negata a coloro che, in evidenti condizioni di povertà, trovino riparo abitativo in volumi abbandonati privi dei necessari permessi, quando questi rappresentino abitazione principale e unico riparo degli individui stessi.

17.0.4

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 18

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il comma

Dopo ~~l'articolo 3~~ inserire il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. Al tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

18. 1

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 18

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 18-bis

(Deroga alle norme in materia di appalti pubblici per l'espletamento delle funzioni di cremazione nei Comuni in emergenza Covid-19 e limitrofi)

1. Per fronteggiare la straordinaria situazione legata ai decessi durante l'epidemia di Covid-19 e per consentire lo svolgimento delle operazioni di cremazione dei defunti, a garanzia del massimo rispetto della dignità di ogni persona, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è consentito, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, l'affidamento diretto per lo svolgimento delle funzioni dei servizi crematori presso i forni crematori dei Comuni già autorizzati, dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID19, le previsioni al comma 1 si applicano anche per il trasporto dei feretri ai Comuni diversi da quelli nel quale è stato registrato il decesso.”.

18.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 18

Conzatti

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“18-bis. (*Fondo per le vittime del dovere*).

1. Al fine di sostenere i familiari dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e sociosanitari, degli appartenenti alle forze di polizia e delle forze armate e comunque di tutti i prestatori di servizi pubblici deceduti nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid19 nello svolgimento dell'azione di contrasto e di contenimento della diffusione dell'epidemia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dalla dotazione iniziale di cento milioni di euro.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti per l'attuazione delle procedure di inoltro delle domande la ripartizione e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

18.0.2

AS 1766
Emendamento

Articolo 18

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Dopo l'articolo ~~sostituire~~ il seguente:

inserire

Art. 18-*bis*

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata sui respiratori)

«1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

30-*bis*) ventilatori polmonari».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

18.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Art.18

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art.18-*bis*

(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-*bis* del DPR, 26 ottobre 1972, n.633 è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4%, per l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

18.0.4

A.S. 1766

Emendamento

Art. 18

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPANICOLAOU, PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi ad essa collegate, per l'anno 2020 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro al fine di garantire i percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di violenza.
2. La richiesta di accesso al fondo, da presentare con procedura telematica all'INPS, dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto e può essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.
3. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

18.0.5

A.S. 1766

Emendamento

Art. 18

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPTATHEU, PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Finanziamento case rifugio)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 4 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime.

2 Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

18.0.6

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 19

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

L'articolo è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

(Ammortizzatore sociale unico)

1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3, comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. I lavoratori assunti dal 13 marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

19. 1

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.
10. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.
11. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.
12. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.
13. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché gli articoli 20, 21 e 22 del presente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono abrogati.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente, quantificati in 5.103,6 milioni di euro per il 2020, articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

18.1

18.2

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art.19

(Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19)

1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati.

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.19

19.3

NUGNES

L'articolo 19 viene sostituito dal seguente:

Art.19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.
3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.
6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.
8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.
9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.
11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.
12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati.

19.3

2/2

A. S. n. 1766

Art. 19

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020».

Al comma 5, sostituire le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» con le seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1»

19.4

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”* con le seguenti: *“per una durata massima di quindici settimane e comunque sino alla conclusione del periodo emergenziale”*.

19.5

EMENDAMENTO

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Art. 19

Al comma 1, sostituire le parole: "nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020", con le seguenti: "sei mesi".

Conseguentemente, agli articoli 20, 21 e 22, sostituire le parole: nove settimane", con le seguenti: "sei mesi".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

19.6

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 19

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

19.7

AS 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 19

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da «*per l'assegno ordinario*» sino a «*della comunicazione preventiva.*» con le seguenti: «*nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.*».

19.8

Emendamento

Art. 19

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "fermo restando", fino alla fine del periodo.

19.9

A.S. 1766
Emendamento
Art. 19

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole “fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” con le seguenti: “fatto salvo unicamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14”;

b) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Il trattamento di cui al comma 1 è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.”;

c) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le autorizzazioni rilasciate da parte dell'Inps a seguito delle domande di concessione dei trattamenti di cui al comma 1 sono da considerarsi altresì come provvedimenti di autorizzazione al conguaglio dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro richiedente”.

19.10

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Art. 19

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello” sono soppresse, conseguentemente le parole “della comunicazione preventiva” sono sostituite dalle seguenti “la comunicazione preventiva, anche in via telematica”;
- b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “Il predetto trattamento” sono sostituite dalle seguenti “L’assegno ordinario di cui al presente articolo”.

19.11

EMENDAMENTO

ART. 19

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, al primo periodo le parole: "a quello della comunicazione preventiva" sono sostituite dalle seguenti: "a quello di invio della informativa avente il contenuto di cui all'articolo 14, comma 4, del medesimo decreto legislativo."

19.12

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19: [ex art. 13 DL 9/2020]

- 1) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 2) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono destinatari delle norme di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.";
- 3) al comma 10, sostituire le parole "dal presente articolo" con le seguenti: "ai commi da 1 a 9";
- 4) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
"10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi".
"10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."
"10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

b) all'articolo 20: [ex art. 14 DL 9/2020]

- 1) al comma 1, le parole: alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 23 febbraio 2020";
- 2) il comma 6 è soppresso;
- 3) al comma 7, sostituire le parole "dal presente articolo" con le seguenti: "ai commi da 1 a 5";
- 4) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
"7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, L'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."
"7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

c) all'articolo 21:



R
1/22

1) al comma 1 le parole "alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 23 febbraio 2020";

d) all'articolo 22: [ex artt. 15 e 17 DL 9/2020]

1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

2) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "data" aggiungere le seguenti: "o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020." Al medesimo comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo ai sensi del comma 4".

3) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui agli ultimi due periodi del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero".

4) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo.";

5) abrogare il comma 7;

6) al comma 8, sostituire le parole "dal presente articolo" con le seguenti: "dai commi da 1 a 6";

7) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo".

"8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

"8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna".

"8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.

e) all'articolo 26:



R
2 / 22

1) al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" sono aggiunte le seguenti "e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

2) al comma 2, sostituire le parole "di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali" con le seguenti: "di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma equivalente" e le parole "dalle competenti autorità sanitarie" con le seguenti: "dal medico di medicina generale";

3) al comma 3 dopo le parole "all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" sono aggiunte le seguenti "e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

f) all'articolo 37: [ex art. 5 DL 9/2020]

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria anche a favore dei lavoratori domestici";

2) al comma 2, dopo la parola "prescrizione" inserire le seguenti "delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria".

g) dopo l'articolo 44 inserire il seguente: [ex art. 16 DI 9/2020]

"ART. 44-bis

(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato I al DPCM 1° marzo 2020)

1. In favore dei liberi professionisti titolari di partita iva, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 27.

2. In favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di



[Handwritten signature] 3 / 22

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

h) all'articolo 46:

La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo".

i) Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

"Art. 49 bis (ex art. 25 DL 9/2020)

(Fondo garanzia PMI)

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.;

l) all'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni: [ex art. 26 DL 9/2020]

1) al comma 1, lettera a., le parole "in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre";

2) al comma 1, la lettera b. è sostituita dalla seguente: "b. per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate";

3) al comma 1, dopo la lettera b., inserire la seguente: "c. la sospensione può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera c, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";



R 4/22

4) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»;

5) al comma 3, ultimo periodo, la parola "e" è soppressa.

m) dopo l'articolo 54, inserire il seguente: [ex art. 27 DL 9/2020]

"Art. 54-bis
(Fondo Simest)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.

n) sostituire l'articolo 61 con il seguente: [ex art. 8 DL 9/2020]

«Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;



- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r-bis) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite.;
- s) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'*allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020*, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

o) dopo l'articolo 61, inserire il seguente: [ex art. 1 DL 9/2020]

«Art. 61-bis

(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia dall'anno 2021."

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.



[Handwritten signature] 6/22

p) all'articolo 62, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: [ex art. 1 DL 9/2020]

«Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»

q) all'articolo 68, dopo il comma 2, inserire i seguenti: [ex art. 2 DL 9/2020]

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

r) dopo l'articolo 71, inserire i seguenti:

«Art. 71-bis

(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;”

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.”

s) Dopo l'articolo 72, inserire i seguenti:

«Art. 72-bis (ex art. 4 DL 9/2020)

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.



7/22

Art. 72-ter [gia Art. 6 DL 9/2020]
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»

t) Dopo l'articolo 73 inserire il seguente:

“Art. 73-bis (ex art. 21 DL 9/2020)

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.”;

u) all'articolo 74:

1) prima del comma 1, inserire i seguenti:

“01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento



8/22

delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.";

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";

2) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.";

3) al comma 4, sostituire le parole da "per il periodo di ulteriori" sino a "di cui euro 3.049.500" con le seguenti: "a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500";

4) al comma 8, sostituire le parole "105.368.367" con le seguenti: "110.044.367" e sostituire le parole: "si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126" con le seguenti: "si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis".

v) EMENDAMENTO NUOVO PA

All'articolo 74 dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56."

z) Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis [già art. 24 del DL9/2020]

R 9/22



(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»

aa) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere»;
- 2) dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono inserite le seguenti: «nonché del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56»;
- 3) dopo le parole «(software as a service)» inserire le seguenti: «e, in tal caso, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sono indette le procedure negoziali» inserire le seguenti: «, unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta che gli acquisti sono destinati alle finalità di cui al comma 1».

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione».

bb) all'articolo 78: [ex art. 33 DL 9/2020]

- 1) al comma 4, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 2 e 3»;
- 2) dopo il comma 4, inserire i seguenti:



[Handwritten signature] 10/22

4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma *4-bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma *4-bis*.

4-quinquies. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

4-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *4-quinquies*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *4-quinquies*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma *4-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.”.

cc) All'articolo 82, comma 1, prima delle parole: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, sono inserite le seguenti: “Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,”;

dd) All'articolo 83:

- 1) al comma 3, lettera a), sostituire le parole « ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio » con le parole: « e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona » e, *dopo le parole* « di matrimonio o di affinità », aggiungere le seguenti: « nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali »;



R 11/22

- 2) al comma 3, lettera b), dopo le parole «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;
- 3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte.»;
- 4) al comma 7, lettera f), sostituire le parole «e dalle parti» con le seguenti «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;
- 5) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
- 6) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
12-ter. Sino al 30 giugno 2020 i ricorsi penali presso la Corte di cassazione, per le quali è prevista la trattazione nelle forme di cui agli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del Procuratore generale, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Alla



12 / 22

deliberazione può procedersi con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di cui al primo periodo è formulata per iscritto dal Procuratore generale ricorrente o dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza e presentata, anche a mezzo di posta elettronica certificata, alla competente cancelleria. L'udienza può essere rinviata a una data successiva non oltre il trentesimo giorno. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.»

7) al comma 20, sostituire le parole «Per il periodo di cui al comma 1» con le seguenti: «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020» e sopprimere le parole «siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando»;

ee) All'articolo 85:

1) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;”;

2) al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti "Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata." e aggiungere, in fine, i seguenti " Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze,



13 / 22

i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.”;

- 3) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.”;
- 4) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

” 8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell’Allegato 1 - articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

ff) all’articolo 87: [ex art. 19 DL 9/2020]

1) al comma 1, prima delle parole “Fino alla cessazione”, inserire il seguente periodo: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “di cui al comma 1, lett. b),” inserire le seguenti: “e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.”;

3) dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).” Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.”;

4) dopo il comma 4, aggiungere il seguente

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è



comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

5) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.";

gg) dopo l'articolo 87, inserire il seguente: [ex art. 18 DI 9/2020]

"Art. 87-bis

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole «per la sperimentazione» sono soppresse.";



hh) Sostituire l'articolo 88 con il seguente:

"Art. 88

(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata la impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di accesso oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2. decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.";

ii) Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

"Art. 88-bis (ex art.28 DL 9/20 con modifiche)

(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento, nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

16

R 1/22

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano, al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, l'organizzatore di pacchetti turistici o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'Allegato 1 all'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.



7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), dell'Allegato 1 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

8. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'art. 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio d'istruzione.

9. Nei casi di cui ai commi 6,7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

12. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 9, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

13. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

14. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Il) dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Art. 90-bis (Ex art art. 30 DL 9/20)
(Carta della famiglia)



R 18 / 22

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

mm) all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020».

nn) - all'articolo 107, sostituire il comma 10 con il seguente:

“10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dall'1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.”

oo) l'articolo 117 è sostituito dal seguente:

Art. 117

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse.

pp) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

“Art. 118

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:



[Handwritten signature]
19 / 22

a) le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse.

qq) Dopo l'articolo 121 inserire i seguenti:

«Art. 121-bis [ex art. 20 DL 9/2020]

(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 121-ter (ex art. 32 del DL 9/2020)

(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.»

rr) dopo l'articolo 125 inserire il seguente:

«Art. 125-ter [ex art. 11 DL 9/2020]

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.»

ss) All'articolo 126 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis, Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello



P 20 / 22

sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis."

b) Al comma 11 sostituire le parole: "le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario" con le seguenti: "le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero, ove necessario".

Conseguentemente,

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, commi 2, 3 e 5, e 3 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9."

IL GOVERNO



21

/22

| Articolo | D.L. 18/2020 | | Articolo | Comma | Lettera | Descrizione Norma | Spesa/ Entrata | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indicamento netto | | | |
|----------|--------------|---------|----------|-------|---------|--|-------------------|--------|---------------------------|------|------|------------|------|------|-------------------|------|------|------|
| | Comma | Lettera | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 6 | 1 | | 72-ter | 1-2 | | Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati | e | art | | | | | | | | | | |
| 19 | 2 | | 87 | 3-bis | | CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO | s | c | | | | | | | | | | |
| 19 | 2 | | 87 | 3-bis | | Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 | e | t/c | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | | 74 | 1 | | Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi | s | c | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | | 74 | 1 | | Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 | s | c | 4,11 | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | | 74 | 1 | | Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi | o | t/c | 1,99 | | | | | | | | | |
| 22 | 2 | | 74 | 3 | | Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 | s | c | 0,43 | | | | | | | | | |
| 22 | 2 | | 74 | 3 | | Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi | e | t/c | | | | | | | | | | |
| 22 | 3 | | 74 | 4 | | Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Inferno in servizio presso Prefetture U.L.G. | s | c | 0,13 | | | | | | | | | |
| 22 | 3 | | 74 | 4 | | Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Inferno in servizio presso Prefetture U.L.G. - effetti riflessi | o | t/c | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | | 74-bis | 1-3 | | Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi | s | c | 0,29 | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | | 74-bis | 1-3 | | Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi | e | t/c | | | | | | | | | | |
| 25 | 1 | | 49 bis | 1 | | Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese | s | k | 50,00 | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | | 54 bis | 1 | | Incremento Fondo relativo gestito ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, D.L. n. 251/1981) | s | k | 350,00 | | | | | | | | | |
| 33 | 1-2 | | 78 | 4-ter | | Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agevolamenti che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del Virus COVID-19 | s | k | 10,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | a) | 125 | 6-bis | a) | CAPO IV - DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | a) | 125 | 6-bis | a) | Riduzione Tabella B MIPE | s | k | -10,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | a) | 125 | 6-bis | a) | Riduzione Tabella B MEF | s | k | -20,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | b) | 125 | 6-bis | b) | Riduzione autorizzazione del spesa di cui all'articolo 2, comma 280 della legge n.244/2007 - Programma FFA (European financial contract) | s | k | -20,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | c) | 126 | 6-bis | c) | Riduzione del Fondo esigenze indifferibili connesso ad interventi non previsti affetti sull'indebitamento entro delle PA (art. 3, c. 3, D.L. n. 3/2020) | s | k | -20,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | d) | 126 | 6-bis | d) | Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016 | s | k | -360,00 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | e) | 126 | 6-bis | e) | Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi | s | c | -5,06 | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | e) | 126 | 6-bis | e) | Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi plurienali | e | t/c | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTALE ENTRATE | e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE SPESE | s | | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -45,20 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | TOTALE GENERALE ARTICOLATO | | | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |

R

22/22

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: *"ai sensi del comma 1"* inserire le seguenti: *"non necessitano della preventiva fruizione delle ferie residue,"*.

19.13

Emendamento

Art. 19

LONARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica le disposizioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano nei confronti dei datori di lavoro che hanno la sede dell'unità produttiva e che svolgono la propria attività in tutti i Comuni del territorio italiano.»

19.14

FARAONE

Art 19

~~Emendamento XXX~~

Dom il

All'art. 19 comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4.bis Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1, alle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è riconosciuta la facoltà di integrare, con oneri a proprio carico, il trattamento di cui al comma 1 sino a raggiungere il 90 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tenuto conto del rilevante valore culturale dell'attività svolta dal personale dipendente delle Fondazioni lirico sinfoniche e della loro matrice pubblicistica, riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 153/2011, si prevede che tali enti possano integrare, con oneri economici a proprio carico, il trattamento previsto dall'art. 19 comma 1 D.L. 18/2020, sino a corrispondere al personale il 90 per cento della retribuzione.

19.15

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: *"Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso"* con le seguenti: *"Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro nonché le altre prestazioni erogate dai Fondi possono essere concessi"*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

"Articolo 22-bis

1. Al fine di tutelare l'occupazione, promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
- b) articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
- c) articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
- d) articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
- e) articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

2. L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento all'incremento del contributo addizionale, pari a 0,5 punti percentuali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato anche a scopo di somministrazione sia per il settore pubblico sia per il settore privato non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020."

18.16

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 19

RICHETTI

All'articolo 19, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

5-bis "Al fine di consentire un tempestivo pagamento di quanto previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione".

Relazione

La proposta emendativa ha l'obiettivo, attraverso convenzioni tra INPS e istituti bancari, di consentire agli imprenditori di "scontare" in banca le richieste di Cassa integrazione ordinaria, per permettere un pagamento veloce ai lavoratori, senza i rischi di ritardi connessi alla procedura INPS.

19.17

AC 1766

CALANDRINI

ART. 19

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai tirocinanti impegnati presso Enti locali e Ministeri.».

19. 18

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Articolo 19

All'articolo 19, comma 6, le parole: "nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2020."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.580"

19. 19

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

PARAGONE

Al comma 6, sostituire le parole «nel limite di 80 milioni di euro» con le seguenti «nel limite di 500 milioni di euro».

Illustrazione

La proposta emendativa è volta ad aumentare la dotazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. Nello specifico, si tratta di FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, con una platea potenziale di oltre un milione di lavoratori, e del Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati da 80 a 500 milioni.

L'aumento della dotazione è necessario poiché la cifra di 80 milioni risulta palesemente insufficiente in relazione alla platea potenziale dei lavoratori iscritti ai due fondi, oltre che significativamente insufficiente rispetto agli stanziamenti relativi alle altre tipologie di ammortizzatori sociali.

Ad oggi, soltanto il fondo FSBA ha già impegnato risorse superiori a 200 milioni di euro. Infatti, oltre 32.000 imprese hanno richiesto l'intervento di FSBA in relazione alla specifica causale COVID-1, per un totale di oltre 127.000 lavoratori.

È evidente, dunque, che in nessun modo la quota stanziata dal Governo, pari a 80 milioni da suddividere tra i due Fondi, possa essere idonea a coprire le 9 settimane previste dalla normativa.

19.20

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 19

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.”.

19.21

A.S.1766

De Bertoldi

Art. 19.

Il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. "I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."

19. 22

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 19

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR

sostituisce con il

Il comma 7 è ~~sostituito~~ dal seguente:

"7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

19.23

A.S. 1766

EMENDAMENTO

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 19

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: "I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020" **con le seguenti:** " I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 salvo nei casi di cambi di appalto"

15.24

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Art. 19 (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale)

1

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all’17 marzo 2020”

CONSEQUENTEMENTE all'art. 22

~~Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)~~

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3

“3 bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all’17 marzo 2020”

Motivazione

La modifica mira ad estendere i trattamenti economici nei casi di sospensione dei rapporti di lavoro anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e comunque fino all’17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL.18/2020. In assenza di una siffatta estensione sarebbero esclusi dai trattamenti tutti coloro che nel periodo 24/2/2020 – 17/3/2020 sono stati assunti dalle aziende in conseguenza di scelte aziendali che in ogni caso non potevano prevedere le future decisioni Governative.

L’assenza di una modifica nel senso qui proposto determina l’esclusione dei suddetti lavoratori dalla copertura del trattamento integrativo previsto dalla norma. Inoltre gli stessi lavoratori subirebbero un trattamento discriminatorio a parità di condizioni rispetto al resto dei lavoratori presenti nella stessa azienda.

~~Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)~~

4

Al comma 1 dopo le parole “compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti”, aggiungere le parole: “nonché quelli dei settori afferenti all’agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici, che applicano contratti di lavoro di natura privatistica,”

Motivazione

La modifica mira ad estendere i trattamenti economici nei casi di sospensione dei rapporti di lavoro anche ai lavoratori ai quali si applica un contratto di lavoro di natura privatistica, pur essendo alle dipendenze di Datori di lavoro di settori afferenti all’agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici: ad esempio Operai Forestali, dipendenti delle associazioni allevatori.

L’assenza di una modifica renderebbe poco chiara la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione in questione.

19.25

A.S. 1766

Fattori, Nugnes, De Falco

Emendamento

Art. 19

Dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4"

19.26

Articolo 19

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente

Articolo 19-bis

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
 - a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
 - b) articolo 20, comma 1, lettera b), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
 - c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
 - d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

19.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art.19-bis. (Cassa integrazione in deroga per il personale degli istituti e delle scuole paritarie)

1. I datori di lavoro del settore scolastico, con istituti e scuole site nelle regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 14,6 milioni di euro per l'anno 2020.
3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
4. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

19.0.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 20

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“per un periodo non superiore a nove settimane”* con le seguenti: *“per un periodo non superiore a quindici settimane”*.

20.1

A.S. 1766

MARTELLI

All'art.20

Al comma 1,

sostituire la parola "*novè*" con la parola "*dodici*".

20.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 21

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“per un periodo non superiore a nove settimane”* con le seguenti: *“per un periodo non superiore a quindici settimane”*.

21.1

A. S. n. 1766

Art. 21

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La concessione del trattamento» con le seguenti: «La concessione dell'assegno».

Al comma 2, sostituire le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1».

21.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.21

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Articolo 21-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali."

21.0.1

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 22 

(Finanziamento della prestazione di cassa integrazione)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, relativamente ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con esclusione del lavoro domestico. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i trattamenti di cui al comma 1 sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 10. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Ai fini dell'erogazione tempestiva della prestazione, le prestazioni possono essere riconosciute anche tramite gli istituti di credito previa sottoscrizione dell'accordo quadro di cui al comma 8 stipulato anche con la Regione o le Province autonome e con le associazioni di categoria datoriali in cui sono stabilite le modalità con le quali viene disposto il pagamento vincolante della prestazione a favore del lavoratore.
4. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

22.4 %

5. Al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni di cassa integrazione delle prestazioni di cui al comma 1, limitatamente alle aziende plurilocalizzate in almeno due regioni, i datori di lavoro presentano la domanda all'Inps e possono richiedere l'anticipazione delle prestazioni medesime allegando una certificazione attestante l'importo della prestazione da anticipare, distinto per lavoratore destinatario della prestazione, il periodo di paga interessato dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per emergenza sanitaria COVID-19, nonché l'indicazione dell'Istituto di credito, scelto tra quelli convenzionati ai sensi del comma 8, che finanzia la prestazione.
6. L'INPS emette provvedimento di autorizzazione entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6 e lo trasmette al datore di lavoro e all'Istituto di credito.
7. L'Istituto di credito rende disponibile al datore di lavoro, entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6, un finanziamento in modo vincolante pari alla somma indicata nel provvedimento stesso. Il datore di lavoro di cui al comma 5 provvede al pagamento vincolante della prestazione entro i successivi 2 giorni. L'Istituto di credito verifica che le somme anticipate siano state effettivamente e correttamente accreditate sugli iban dei lavoratori interessati e segnala all'INPS eventuali anomalie. La violazione del termine indicato al presente comma comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pari al 100% dell'importo finanziato.
8. Gli istituti di credito o gli intermediari finanziari aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare inderogabilmente entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana, e con le associazioni di categoria datoriali, sentito l'INPS.
9. Il finanziamento di cui al comma 3 e 7, è concesso in modo vincolante ed è garantito dalla cessione pro solvendo della prestazione di cui al comma 1, maturata dal lavoratore nei confronti dei debitori ceduti. La cessione del credito è automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell'importo finanziato.
10. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. Nel caso in cui la prestazione è riconosciuta per il tramite dell'istituto di credito in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3, le Regioni e le Province autonome provvedono al monitoraggio previsto dal comma 11.
13. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni, le Province autonome e l'INPS non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
14. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
16. L'anticipazione disciplinata nei commi da 5 a 9 si applica anche alle prestazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
17. Per il trattamento previsto dal presente articolo, l'azienda inoltra esclusivamente un'informativa alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale comunque non vincolante per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.
18. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, con il tasso interamente a carico dello Stato stabilito nell'ambito degli accordi quadro, l'INPS, le Regioni e le Province autonome corrispondono agli istituti di credito interessati la misura della prestazione dovuta.
19. I termini indicati nel presente decreto sono inderogabili e la relativa violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile."

(22.1)

A.S. 1766

Fattori, Nugnes, De Falco

Art. 22

Emendamento

Al comma 1 dopo le parole "compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti", aggiungere le parole: "nonché quelli dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici, che applicano contratti di lavoro di natura privatistica."

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4."

Motivazione: La modifica mira ad estendere i trattamenti economici nei casi di sospensione dei rapporti di lavoro anche ai lavoratori ai quali si applica un contratto di lavoro di natura privatistica, pur essendo alle dipendenze di Datori di lavoro di settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici: ad esempio Operai Forestali, dipendenti delle associazioni allevatori. L'assenza di una modifica renderebbe poco chiara la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione in questione.

22.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: *“civilmente riconosciuti,”* inserire le seguenti: *“non destinatari del trattamento ordinario di integrazione salariale, non tutelati da Fondi di solidarietà di categoria e”*.

22.3

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: "*enti religiosi civilmente riconosciuti*," inserire le seguenti: "*nonché per le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, per i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381*".

22.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 22

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole da *«previo accordo»* sino a *«per i datori di lavoro»*;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa».

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende artigiane sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.

22.5

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: *“previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,”* e sopprimere l'ultimo periodo.

22.6

A. S. n. 1766

Art. 22

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della sospensione» con le seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione».

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome».

22.7

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“per un periodo non superiore a nove settimane”* con le seguenti: *“per un periodo non superiore a quindici settimane”*.

22.8

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.22

NUGNES

Al comma 1 le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti “dodici settimane”.

22.9

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: *“La concessione dei trattamenti di cui al presente articolo non necessita della preventiva fruizione delle ferie residue.”*.

22.10

AS 1776

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 22

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: **«La comunicazione ai sindacati e l'accordo di cui al presente comma non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.»**
- b) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: **«L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori.»**

22.11

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 22

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive o operative site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, previa informazione e consultazione sindacale da esperirsi secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto».

22.12

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI; Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: *“Per i datori di lavoro di imprese turistico-ricettive e di aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi anche ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.”*;
- al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: *“, salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo”*.

22.13

A.S. 1766

Ciriani, Caladrini

Art. 22

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1 bis) Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23.02.2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del d.lgs. 148/2015”.

22.14

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 2.

22.15

Emendamento

Art. 22

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 2 sostituire la parola: "esclusi", con la seguente: "inclusi" e al comma 3 sostituire le parole: "3.293,2 milioni", con le seguenti: "3.793,2 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: "2.000 milioni", con le seguenti: "1.500 milioni".

22.16

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 22

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a. Dopo il comma 2 inserire il seguente: *“2-bis. I lavoratori intermittenti senza obbligo di rispondere alla chiamate, nell'impossibilità di accedere in concreto alle ordinarie misure di integrazione salariale per mancanza di chiamate emergenti, in alternativa all'indennità di cui all'art. 38, in costanza di rapporto di lavoro accedono direttamente alle misure di cui al comma 1, secondo la media delle giornate effettuate negli ultimi 12 mesi”;*
- b. Al comma 3, sostituire le parole *“3.293,2 milioni di euro”* con le seguenti *“3.403, 2 milioni di euro”*.
- c. Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: *“, comma 4.”*

22.17

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 22

MONTEVECCHI, VERDUCCI, IORI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA,
ANGRISANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2 bis: I lavoratori intermittenti accedono alla Cassa integrazione in deroga sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi».

22.18

A.S. 1766
Emendamento
Art. 22

STEFANO, MANCA, FERRARI

Art. 22

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di utilizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.”

22.19

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 22

GALLICCHIO, ACCOTO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020 e in forza alla data dell’11 marzo 2020”.

22.20

A.S. 1766

Fattori, Nugnes, De Falco

Emendamento

Art. 22

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4"

Motivazione: La modifica mira ad estendere i trattamenti economici nei casi di sospensione dei rapporti di lavoro anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e comunque fino al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL.18/2020. In assenza di una siffatta estensione sarebbero esclusi dal trattamento tutti coloro che nel periodo 24/2/2020 - 17/3/2020 sono stati assunti dalle aziende in conseguenza di scelte aziendali che in ogni caso non potevano prevedere le future decisioni Governative.

L'assenza di una modifica nel senso qui proposto determina l'esclusione dei suddetti lavoratori dalla copertura del trattamento integrativo previsto dalla norma. Inoltre gli stessi lavoratori subirebbero un trattamento discriminatorio a parità di condizioni rispetto al resto dei lavoratori presenti nella stessa azienda.

22.21

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

TOFFANTIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. Al fine di dare la possibilità ai lavoratori interessati di accedere nell'immediato all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione salariale in deroga di cui al presente articolo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano tempestivamente apposite convenzioni con istituti di credito”.

22.22

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 22

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni prescindendo dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1.»

22.23

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.22

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *premettere le seguenti parole:* "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta la stipula dell'accordo di cui al comma 1.";
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "secondo le modalità previste per l'assegno ordinario, ivi compresi per i settori che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione dei fondi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."

22.24

AS 1766
Emendamento
Art. 22

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) È aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.

b) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5 ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse.»

22.25

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi".

22.26

A.S.1766

De Bertoldi

Articolo 22.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

“5 bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5 ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse.”

22.27

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 22

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: **«In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione».**

22.28

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 22

Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione del trattamento di cui al presente articolo non costituisce condizione preclusiva il previo utilizzo di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.»

22.29

EMENDAMENTO

ART. 22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ferie, congedi e permessi retribuiti maturati non precludono l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4".

22.30

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

RICHETTI

All'articolo 22,

dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

6-bis "Al fine di consentire un tempestivo pagamento del trattamento previsto dal comma 1, l'INPS stipula con gli istituti bancari convenzioni per l'anticipazione alle imprese, su delega dei lavoratori e con obbligo di immediato pagamento agli interessati, delle somme dovute, con contestuale delega dai medesimi dipendenti all'INPS a versare l'importo corrispondente all'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione".

Relazione

La proposta emendativa ha l'obiettivo, attraverso convenzioni tra INPS e istituti bancari, di consentire agli imprenditori di "scontare" in banca le richieste di Cassa integrazione ordinaria, per permettere un pagamento veloce ai lavoratori, senza i rischi di ritardi connessi alla procedura INPS.

22.31

EMENDAMENTO

ART. 22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

“Articolo 22-bis (Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale “Emergenza COVID-19” per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.
2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.”.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

22.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

22-bis
«Art. 22-bis

(Misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona e interventi per l'impianto funiviario di Savona)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

22.0.2

7.

1/2

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.».

(22.0.2)

2/2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 22-bis

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto.”.

22.0.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 22

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

"Art.22 bis

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del presente decreto."

22.0.4

AS 1766
Emendamento

Articolo 22

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

“564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie pubbliche impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del contagio da Covid 19.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.

22.0.5

AS 1766
Emendamento

Articolo 22

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari deceduti in conseguenza del contagio da COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dopo il comma 564 è aggiunto il seguente:

«564-bis. Sono altresì equiparati ai soggetti di cui al comma 563, i medici, gli operatori sanitari e gli altri dipendenti di strutture sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che nell'anno 2020 siano deceduti o abbiano subito un'invalità permanente in conseguenza dell'attività di servizio e per effetto diretto del contagio da Covid-19».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze di cui al comma 1.

22.0.6

AS 1776

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 22

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 8 e dall'articolo 22, comma 3, del presente decreto, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 116 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

22.0.7

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Articolo 22

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

Articolo 22-bis

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.

22.0.8

Emendamento

Articolo 22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 22-bis

1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, 467,7 milioni per il 2021, 287,1 milioni per il 2022 e 305,8 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.>>

22.0.9

Emendamento

Articolo 22

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 22-bis

3. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per il 2020, 328,4 milioni per il 2021, 226,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.>>

22.0.10

A.S. 1766

Ciriani, Caladrini

Art. 22

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo:

Articolo 22 bis

Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:
“c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020”

22.0.11

A. S. n. 1766

Art. 23

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».
Al comma 3, sostituire le parole: ««dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».

23.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 23

CONZATTI

Al comma 1 dopo le parole «per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni» inserire la seguente: «lavorativi».

23.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.23

Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

“Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all’art. 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS”.

23.3

A.S. 1766

Emendamento

Art. 23

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPATHEU, PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, dopo le parole “altro genitore” inserire la seguente: “convivente” e dopo le parole “altro genitore disoccupato” inserire la seguente “convivente”;*
- b) *al comma 6, dopo le parole “altro genitore” inserire la seguente: “convivente” e dopo le parole “genitore non lavoratore” inserire la seguente “convivente”.*

23.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 23

MATRISCIANO, FLORIDIA, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il limite di età di cui ai commi 1 e 3, in ogni caso non superiore ai 16 anni, non si applica in riferimento ai figli appartenenti a nuclei familiari monoparentali.».

23.5

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 23

Al comma 9, sostituire le parole «l'INPS procede al rigetto delle domande presentate» con le parole «il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 126».

23.6

AS 1766
EMENDAMENTO
ART. 23

CONZATTI

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23 bis

1. Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori la detraibilità, per intero dall'imposta lorda, di tutte le spese documentate sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio, in deroga all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quelle sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di secondo grado per ciascun alunno o studente, in deroga all'articolo 15, comma e-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati».

23.0.1

Emendamento

Art. 23

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.23-bis. (Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo standard di sostenibilità per allievo" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

23.0.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULLANI

Articolo 24

All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima condizione, che subordina l'accesso al beneficio di cui al comma 1 alla previa verifica della compatibilità dello stesso con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, si applica anche al personale dipendente delle strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali.

24.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 24

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, NOCERINO, PIARULLI, ROMANO, AUDDINO,
CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» con le seguenti: «dodici giornate usufruibili in ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.».

24.2

EMENDAMENTO

Art. 24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Ulteriori 6 giornate al mese di permesso retribuito saranno concesse qualora il termine di cui all'articolo 2 del DPCM 22 marzo 2020 dovesse essere prorogato nei mesi di aprile e maggio".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

24.3

AS 1766
DE POLI

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

All' art. 24, comma 2, in coda, dopo le parole "comparto sanità" sono aggiunte le seguenti
"effettivamente impegnato per l'emergenza Covid 19".

24.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 24

PIARULLI, MATRISCIANO, ORTIS

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì al:

a) personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6;

b) al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.»

24.5

AS 1766

Emendamento

Art. 24-bis

GUIDOLIN, FLORIDIA, NOCERINO, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Bonus per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti che usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono scegliere, in alternativa alla fruizione di tali permessi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nei medesimi mesi. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n.50.
2. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
- 3 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
 - a) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante le risorse del fondo di cui al comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - b) quanto a 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

24.0.1

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 25

All'articolo 25 apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari» con le seguenti: «appartenenti a tutte le categorie, ivi inclusi gli operatori sociosanitari»;*
- b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «si applica anche» aggiungere le seguenti: «ai dipendenti delle strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità, nonché».*
- c) *al comma 5, sostituire le parole «30 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»;*
- d) *sostituire il comma 7 con il seguente: «alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.*

25.1

EMENDAMENTO
ART. 25
STABILE,

Al comma 3 dopo la parola “medici” aggiungere le seguenti parole:
“dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,”.

**BONUS BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO
PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID-19**

25.2

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 25

MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole "degli infermieri" inserire le seguenti: ", dei farmacisti".

25.3

AS 1766
Emendamento

Articolo 25

CONZATTI, NENCINI

*Al comma 3, sostituire le parole: e degli operatori sociosanitari, con le seguenti: ,
degli operatori sociosanitari, dei fisioterapisti e dei farmacisti ospedalieri.*

25.4

A.S. 1766
Emendamento
Art. 25

MARCUCCI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO, BINI, BITI, FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole “degli operatori sociosanitari” aggiungere le seguenti “, delle ostetriche, nonché per gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione,”;
- b) al comma 4, sostituire le parole: “il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps” con le seguenti: “l’azienda sanitaria o l’azienda ospedaliera, su richiesta dell’interessato, presenta la domanda tramite i canali telematici dell’Inps”;
- c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4. A decorrere dal 21 febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e ospedaliere individuano, d'intesa con le OO.SS. al loro interno le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore dell'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore.";
- d) al comma 5, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti "70 milioni".

25.5

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.25

NUGNES, Fattori, De Falco

Al comma 3, dopo le parole "bonus per l'acquisto di servizi", aggiungere le seguenti " di assistenza domiciliare per anziani e".

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di permettere di accedere al bonus non solo in ragione della necessità di un aiuto di babysitting, ma anche per chi ha necessità di assicurare un aiuto ad anziani che non possono essere lasciati soli.

25.6

A. S. n. 1766

Art. 25

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Ai fini dell'accesso» inserire le seguenti: «all'indennità di cui al comma 1 o».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 4».

25.7

AS 1766

Emendamento

Art. 25

De Petris Errani Grasso Laforgia Ruotolo

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6 bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'art.13 comma 3, del D.Lgs 13.04.2017 n.59 come modificato dalla legge 30.12.2018, n.145, art.1, comma 792, lettera m. 3)

25.8

AS. 1766
Emendamento
Art. 25

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis. (*Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico*).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,

25.0.1 7.

indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003."

(25.0.1)

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 25

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 25-bis.

(Premialità per il personale sanitario)

1. Al fine di sostenere il personale sanitario in prima linea nell'erogazione dei servizi essenziali nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto ad erogare forme di premialità e indennità speciali di rischio per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitarie.
2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Salute ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

25.0.2